

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 04/E/140801
San Fior, li 01/08/2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: DAL 25 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL "DECRETO CRESCITA"

È stato pubblicato nella G.U. n.144 del 24.6.2014 il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (noto come "Decreto Crescita"). Si ricorda che le previsioni del decreto legge esplicano efficacia a partire dal 25 giugno e che nella successiva fase di conversione in legge le stesse potranno subire modifiche, delle quali vi daremo opportunamente conto.

Di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento (strutturato in 35 articoli) che si ritengono di maggior interesse per la generalità della clientela; si richiama l'attenzione, in particolare, sull'**articolo 18 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi), c.d. "Tremonti quater"**.

disposizione	contenuto
Crediti di imposta per il comparto agricolo (articolo 3)	<p>Vengono introdotti, al fine di sostenere il "Made in Italy", due crediti di imposta per tutte le imprese che producono determinati prodotti agricoli ed per tutte le PMI nel caso di produzione di prodotti diversi dai precedenti, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• è concesso un credito d'imposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e i due successivi che spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito incontra il tetto massimo di € 50.000;• viene concesso un ulteriore credito di imposta con l'obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Tale credito è anch'esso

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	<p>nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a € 400.000. Anche in questo caso la concessione dell'agevolazione è prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi.</p> <p>Entrambi i crediti vanno indicati in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono concessi e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24.</p> <p>I crediti non concorrono alla formazione dei redditi della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5 Tuir.</p> <p>Entrambi i decreti devono ottenere l'autorizzazione comunitaria e sono attesi decreti ministeriali da emanarsi nel termine di 60 gg. a decorrere dal 24 giugno 2014 per disciplinare condizioni, termini e modalità di fruizione dei due crediti di imposta.</p>
Assunzioni nel comparto agricolo (articolo 5)	<p>È previsto un incentivo per le assunzioni (anche a tempo parziale) effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 che comportano un incremento occupazionale (da calcolarsi al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto.)</p> <p>L'incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi ed è riconosciuto mediante compensazione dei contributi dovuti con diverse modalità.</p> <p>L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
Sgravio Irap in agricoltura (articolo 5)	<p>Si prevede che le deduzioni di cui al co.1, lett.a), numeri 2), 3) e 4) dell'art.11 D.lgs. n.446/97, per i produttori agricoli di cui all'art.3, co.1, lett.d), si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale</p>
Detrazione Irpef per giovani agricoltori (articolo 7)	<p>Si introduce all'art.6 del Tuir un nuovo comma 1-<i>quinquies</i> al fine di prevedere una detrazione Irpef in favore dei coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di</p>

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	<p>euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di € 1.200 annui.</p> <p>La detrazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014 nel rispetto della regola <i>de minimis</i> e per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.</p>
<p>Modifiche a reddito dominicale e agrario nel Tuir (articolo 7)</p>	<p>Viene abrogato il co. 1 dell'art. 31 Tuir, con la conseguenza che non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non coltivati, neppure in parte, per un'intera annata. Vengono inoltre rideterminati (rivalutati) i redditi dominicali e agrari nelle seguenti misure</p> <ul style="list-style-type: none">• 15% per il 2013 e 2014• 30% per il 2015• 7% a decorrere dal 2016. <p>Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5% per il 2013 e 2014• 10% per il 2015. <p>Gli incrementi individuati si applicano sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, co. 50 L. n. 662/96 (cioè sugli importi già rivalutati dell'80 e del 70%, rispettivamente, dei redditi dominicale ed agrario).</p> <p>Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2014, 2015 e 2016, si tiene conto delle modifiche di cui sopra.</p>
<p>Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 18)</p>	<p>PREMONTI Quater:</p> <p>Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>Per individuare i beni che danno diritto all'agevolazione è necessario</p>

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

dunque fare riferimento alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 che, come noto, individua le caratteristiche dei soggetti produttori dei beni e non le specifiche caratteristiche dei beni stessi. Per tale motivo non è sempre agevole capire quali beni possano beneficiare dell'agevolazione e quali no. Al fine di facilitare nell'identificazione delle spese agevolabili, si propongono, in calce alla presente, alcune tabelle riepilogative dei principali beni "Tremontizzabili" e di quelli che, al contrario, non possono dare diritto all'agevolazione, tratte dalla **Circ. 03/E/100429 dello Studio Andreetta & Associati** predisposta a commento della c.d. "Tremonti Ter" (con l'avvertenza che, la nuova agevolazione prevede che l'investimento riguardi unicamente beni "strumentali nuovi" e non anche i beni "di consumo").

Gli investimenti devono essere effettuati **a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015.**

Il credito riconosciuto ammonta al **15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Sono ammesse all'agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d'imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

È previsto un limite minimo di investimento, pari all'importo unitario di € 10.000.

Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	<p>riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al co. 53 dell'art.1 L. n.244/07.</p> <p>Ai fini dell'utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.</p> <p>L'impresa decade dall'agevolazione quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; <p>i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.</p>
<p>Potenziamento agevolazione aiuto alla crescita economica (articolo 19)</p>	<p>ACE:</p> <p>Il Legislatore interviene nuovamente in tema di agevolazione ACE prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione si rende applicabile alle società la cui ammissione alla quotazione avviene a decorrere dal 25 giugno 2014 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;• per tutte le società è possibile fruire, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d'imposta applicando all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 (Irfef a

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	<p>scaglioni) e 77 (Ires proporzionale) del Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.</p>
Modifiche al diritto societario (articoli 20-21)	<p>Il decreto prevede un'ampia serie di modifiche alle disposizioni codicistiche che regolano il diritto societario. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• viene modificato l'art. 2437-ter, co.3 in tema di recesso nelle società quotate;• viene modificato l'art. 2343-bis co.2 riguardante l'ipotesi di acquisizione di quote della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori;• viene sostituito il co. 2 dell'art.2500-ter in tema di trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali;• viene modificato l'art. 2441 co.2 in tema di diritto di opzione per le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni;• viene modificato l'art. 2327 che dispone in tema di ammontare minimo del capitale nelle società per azioni; la nuova previsione riduce il Capitale sociale minimo da € 120.000 a € 50.000;• è abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del CC, il quale per le Srl stabiliva che "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni";• con il fine di incentivare l'approvvigionamento di risorse da parte delle imprese vengono introdotte facilitazioni relativamente all'emissione di prestiti obbligazionari. Per quanto riguarda le Spa viene introdotta la facoltà di procedere all'emissione di azioni aventi voto plurimo, nonché con voto limitato.
Incremento ai diritti camerali per deposito bilanci (articolo 20)	<p>La norma prevede che al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) verrà emanato uno specifico decreto che stabilirà maggiorazioni nei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle Cciaa in occasione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese.</p> <p>Va evidenziato, tuttavia, come, in controtendenza con questa previsione, sempre il Governo, con l'<u>art.28 del</u> D.L. n. 90/14, (il c.d. "Decreto P.A."), pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, abbia previsto</p>

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, l'importo del diritto annuale dovuto alle Cciao ai sensi dell'art.18 L. n. 580/93 è ridotto in misura pari al 50%.
--	---

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria

TABELLE DEI BENI TREMONTIZZABILI E NON
(tratte dalla **Circ. 03/E/100429** dello Studio Andreetta & Associati
predisposta a commento della c.d. "Tremonti Ter")

Avvertenze: Si segnala che le voci identificate nelle tabelle proposte non esauriscono tutte le tipologie di spese agevolabili, ma hanno la funzione di agevolare gli interessati nell'individuazione dei beni più comunemente riscontrabili nella pratica.

In occasione della "Tremonti Ter", l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'agevolazione poteva interessare anche i c.d. "beni di consumo" e non, necessariamente, i beni ammortizzabili; la stessa conclusione, dato il tenore letterale della legge, **non pare valevole oggi** (restando inteso che l'agevolazione dovrebbe comunque spettare per i beni indicati nella seconda tabella, sempreché "strumentali").

L'elenco completo dei codici ATECO e soprattutto le relative note esplicative sono scaricabili dal sito dell'istat.

BENI TREMONTIZZABILI
Argani
Ascensori
Bilance
Buciatori

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Carrelli elevatori
Carrelli trasbordatori
Componenti di motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei)
Componenti macchine per movimentazione e sollevamento
Condizionatori d'aria
Distributori automatici
Forni
Fotocopiatrici (se monofunzione)
Frigoriferi e congelatori (per uso non domestico)
Gru (ma non autogrù)
Macchinari per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Macchinari per la pulizia (per uso non domestico)
Macchinari per l'agricoltura, silvicoltura e zootecnia
Macchine da miniere, cava e cantiere (compresi camion e cassone ribaltabile per impiego specifico in cave, miniere e cantieri)
Macchine per la formatura e la lavorazione dei metalli
Macchine per la lavorazione a freddo del vetro
Macchine per la lavorazione del legno
Macchine per la lavorazione della pietra
Macchine per la lavorazione delle gomme indurite
Macchine per la lavorazione delle plastiche dure
Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
Macchine per la movimentazione e sollevamento
Montacarichi
Motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei)
Pese
Piattaforme girevoli
Pressa
Registratori di cassa
Robot industriali

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Scale mobili
Scambiatori di calore
Sistemi di riscaldamento (non i radiatori)
Trattori agricoli (non stradali)
Utensili portatili a motore

BENI DI CONSUMO AGEVOLATI NELLA TREMONTI TER (agevolabili nella Tremonti quater purchè strumentali)
Affrancatrici
Dispenser per nastri adesivi
Lavagne
Levapunti
Macchine da scrivere
Macchine per lo smistamento della posta
Macchine per contare o imballare monete
Macchine per la dettatura
Macchine per la scrittura di disegni
Macchine per stenografia
Macchine perforatrici
Macchine rilegatrici
Temperamatite

BENI NON TREMONTIZZABILI
Apparecchiature elettromedicali / elettroterapeutiche
Apparecchiature GPS
Autoveicoli trasporto merci
Autoveicoli trasporto persone e motocicli
Bilance di precisione
Computer
Lettori cd / dvd / bluray / mp3
Macchine fotografiche

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Mobili ufficio e non
Modem
Monitor
Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scansione, copia, fax)
Palmasi
Periferiche computer in generale
Radiatori
Rimorchi e semirimorchi
Server
Silos, cisterne, serbatoi
Sistemi antifurto / antincendio
Telefoni / fax / cellulari
Televisori
Trattori stradali
Utensili a mano
Videocamere

DOCUMENTO SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE OD INTEGRAZIONI, I CUI CONTENUTI NON IMPEGNANO LO STUDIO